



## **COMUNE di DOSOLO**

*Piazza Garibaldi 3 – 46030 Dosolo  
tel. 0375/89573 int. 110 – fax 0375/899027*

Prot. n. 3234

Dosolo, 24 aprile 2018

### Relazione sulle passività potenziali

I nuovi principi contabili di cui al D.lgs.n.118/2011 impongono, ai fini di garantire una corretta gestione del sistema bilancio, che *“l’Ente identifichi e valuti eventuali passività potenziali al fine di predisporre eventuali accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione “.*

Alla data di redazione della presente relazione, permangono le due questioni già oggetto di relazione con nota del 28/4/2017, quali possibili passività potenziali a carico del bilancio comunale, per le quali l’Ente ha da tempo attivato azioni in salvaguardia ed effettuato accantonamenti a fondo rischi diversi per complessivi Euro 160.000,00, confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2017.

#### 1°) ricorso RG 460/2015 proposto da Global Power Service spa presso il TAR di Brescia

In ordine al contenzioso promosso in data 2/3/2015 da Global Power Service spa contro il Comune di Dosolo si riporta quanto già ampiamente dettagliato con la nota del 28/04/2017 sopra richiamata, in quanto rispetto a quella data la situazione risulta del tutto invariata.

Con il ricorso sopraindicato Global Power spa unitamente al CEV ( CONSORZIO Energia Veneto) contestava e impugnava la deliberazione di G.C. n. 10 del 29/01/2015 con la quale questo Comune revocava la propria precedente deliberazione n.29 del 6/2/2012 che individuava la società Global Power Service promotore dell’iniziativa di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale. Il Comune di Dosolo a mezzo del legale incaricato avv. Fregni Giorgio di Modena, con atto depositato in data 2 marzo 2015 , al

TAR Lombardia sez. di Brescia , depositava il proprio controricorso: ad oggi l'organo giurisdizionale incaricato dell'istruttoria non ha provveduto alla fissazione dell'udienza e dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi se le parti ricorrenti non presentano nuova istanza di fissazione dell'udienza il ricorso viene dichiarato perento .

Si ricorda a tal fine che con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 2/11/2011 il Comune di Dosolo affidava al *“Consorzio CEV e alla controllata Global Power Service S.p.A”* la redazione del *“Progetto per la Riqualificazione dell'Illuminazione Comunale”* senza oneri per il Comune, tramite l'assistenza e il supporto della stessa *Global PowerService*. Tale delibera n. 102/2011 dava atto del fatto che il CEV era disponibile, a *“sostenere gli oneri relativi alla redazione dei P.R.I.C. delle Pubbliche Amministrazioni nonché di redigere, senza spese per il Comune, gli studi di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica; tutto questo al fine di consentire al Comune di procedere all'indizione di un Project Financing volto alla realizzazione degli interventi necessari individuati attraverso il PRIC”*. Il CEV provvedeva ad inoltrare al Comune la propria proposta di P.R.I.C. e il Comune con delibera di Giunta comunale n. 29 del 6/2/2012 approvava il P.R.I.C. come elaborato dal CEV e individuava quale promotore dell'iniziativa di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione la *Global Power Service S.p.A.* (*“attribuendo al promotore la prelazione sull'offerta che sarà valutata migliore a seguito di selezione per la concessione della gestione dell'impianto di pubblica illuminazione o, se il concessionario sarà diverso dal promotore, il rimborso delle spese sostenute dal promotore, a cura del concessionario selezionato, commisurate al 2,5% dell'importo del piano presentato dal promotore”*).

La *Global Service S.p.A* doveva fornire *“la documentazione integrativa necessaria alla selezione del concessionario della gestione dell'impianto”*

Tutta la procedura era stata avviata sulla base dell'allettante proposta del CEV che il Comune non avrebbe sostenuto spese; il Comune avrebbe poi deciso, alla luce della documentazione prodotta da *Global Service S.p.A.*, se effettuare la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio. Senonchè *Global Power Service S.p.A.* solo nel febbraio 2014 inviava il progetto esecutivo della riqualificazione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione e successivamente nel novembre 2014 la *“revisione del progetto esecutivo della riqualificazione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione”*.

E' da quel momento che l'Amministrazione Comunale ,con il supporto degli uffici ,ha potuto di fatto valutare la proposta progettuale concreta e le possibili ricadute in termini finanziari sul bilancio dell'Ente ,tanto è vero che ha poi deciso di non procedere in tale

direzione per i motivi indicati nella deliberazione di G.C. n. 10 del 29/1/2015 di revoca della precedente deliberazione di G.C. n. 29 del 6/2/2012.

Tale deliberazione n. 10/2015 è stata impugnata da Global Power Service S.p.A. e dal CEV come detto, ma come dichiarato dal legale con nota prot. N. 2185 del 22/03/2016 il danno lamentato dai ricorrenti non si ritiene possa essere rivendicato nei confronti di questo Comune, per gli stessi motivi sostenuti nel ricorso depositato davanti al Tar Brescia, a cui si rinvia per opportuna conoscenza, e più in dettaglio per i seguenti tre “macro” motivi:

1. non vi era un obbligo/vincolo contrattuale fra il Comune e il Cev / Global Power Service S.p.A. di dare seguito alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione comunale
2. non vi è un nesso di causalità fra il danno lamentato (€ 1.013.835,80) e quanto fatto dal Comune, in quanto non è in alcun modo dimostrato (se non in forma del tutto empirica), il concreto pregiudizio subito dal Cev/ Global Power Service; del resto la documentazione agli atti d'ufficio comprova che il Cev e Global Power Service spa si erano impegnati a *sostenere gli oneri relativi alla redazione dei P.R.I.C. ...nonché di redigere, senza spese per il Comune, gli studi di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica*
3. la proposta progettuale e le modalità procedurali proposte per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale presentavano dubbi di legittimità e di sostenibilità finanziaria; questo è tanto vero che in data 27 gennaio 2016 (stando ai risultati dell'indagine “Aurora” condotta dalla Guardia di finanza di Verona) sono stati arrestati i vertici del Cev e di Global Power Service spa con l'accusa di *associazione per delinquere, turbata libertà negli incanti e del procedimento di libera scelta del contraente, falsità materiale e ideologica, truffa*, per aver gestito gare per la fornitura di energia elettrica e gas “cucite su misura”. In altri termini il Cev (con la complicità della propria società Global Power Servicespa) confezionava progetti e accompagnava i comuni soci nei procedimenti di gara, in cui alla fine il vincitore era sempre la medesima società Global Power Servicespa.

Per questi motivi, in parte inseriti nel ricorso e in parte sopravvenuti, ma che saranno evidenziati alla prima udienza avanti al Tar Brescia dal nostro legale, si ritiene del tutto infondata la pretesa risarcitoria lamentata dal ricorrente né ad oggi vi è stata alcuna ulteriore azione e/o iniziativa assunta da Global Power Service spa.

## 2°) organismi partecipati: GISI SPA

Il Comune di Dosolo è proprietario per una quota del 12,475% di Gisi spa ,Società per Azioni a capitale totalmente pubblico,partecipata anche dai Comuni di Casalmaggiore-CR (per una quota del 20,370%), Pomponesco( 5,075%), Sabbioneta(12,830%), Viadana (49,250%).

L'oggetto sociale di Gisi spa costituita il 30.3.1998, in seguito alla trasformazione delConsorzio di Depurazione Idrica Viadanese Casalasco,è il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei territori dei Comuni Soci .La Società ha un capitale sociale pari ad € 5.408.00,00 e dalla sua costituzione nonha mai avuto perdite di esercizio e/o conferimento in conto capitale da parte dei soci.A seguito delle trasformazioni societarie imposte dal Legislatore ,nell'ambito dei servizi pubblici a rete ed a seguito della costituzione- nel 2002 - degli AATO- ( Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione del servizio idrico integrato , l'ATO di Mantova ha individuato quale Gestore Unico dell'Area omogenea (in cui è incluso il Comune di Dosolo) la società Tea Acque S.r.l; per effetto di tale riorganizzazione ,imposta dal legislatore , dal 1/1/2015 Tea Acque srl è subentrata nella gestione del servizio a GISI S.p.a.

Ad oggi la società è attiva,anche se non svolge più dal 2015 la gestione diretta dei servizi di depurazione e collettamento a favore del territorio dei comuni soci .

Si rammenta poi,come ampiamente relazionato con nota del 28.04.2017, in data 26/1/2017 Gisi inviava tramite pec( prot.n.664/2017)oltre alla convocazione dell'assemblea dei soci, anche il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del18/11/2016,nel quale si riportava *“la necessità di dover rideterminare il bilancio 2014 (già approvato dall'assemblea in data 29/06/2015) a causa di una sopravvenienza passiva,che compensata solo in parte da sopravvenienze attive,determinerebbe un saldo passivo di euro 300.084,26 da addebitarsi ai Comuni di Viadana e Dosolo.*

A seguito di tale comunicazione, con nota prot.n. 781 del 2/2/2017, il Sindaco del Comune di Dosolo inoltrava a Gisi Spa la richiesta di trasmissione della documentazione probante il presunto debito a carico del Comune.La società Gisi spa non provvedeva alla trasmissione di quanto richiesto né forniva ulteriori elementi al Comune utili a individuare l'esistenza di un debito, per questo ente, certo nell'*an* e nel *quantum* .

Tenuto conto di tale situazione e del perdurare dell'inottemperanza della società alla trasmissione della documentazione richiesta, a tutela delle ragioni dell'Ente, la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 18/4/2017 autorizzava il conferimento di un incarico di assistenza legale al Comune,per l'esame delle questioni riconducibili al rapporto in essere con Gisi Spa ,agli avv.ti Fregni Giorgio e Roberto Cattini del foro di Modena.

Nel mentre questo Comune esprimeva il voto contrario nell'assemblea dei soci del 29/5/2017 all'approvazione del nuovo bilancio 2014 della società ,proprio a contestazione della potenziale passività . Successivamente i professionisti incaricati ,con il supporto degli uffici comunali , hanno provveduto ad instaurare un contraddittorio con la società Gisi spa per una verifica delle partite che avrebbero determinato il credito contestato.Con successiva nota prot.n. 7555 del 27/10/2017 è stato trasmessa al Comune la risultanza di quanto fatto e le considerazioni circa il potenziale contenzioso con Gisispa,a cui si rimanda per una più approfondita conoscenza , che possono così riassumersi : *“è opportuno che il Comune di Dosolo mantenga allo stato attuale la propria posizione di contestazione delle pretese creditorie Gisi spa ,che potrà essere oggetto di più concreto e utile confronto,una volta che la società abbia ultimato la dismissione degli impianti e pervenga alla fase di liquidazione “*

Successivamente in data 31/01/2018 con nota prot.n. 880/2018 a firma del Presidente Boni Lucio è stato evidenziato in un prospetto riassuntivo i costi sostenuti da Gisi spa per il territorio di Dosolo ,dall'anno 2008 all'anno 2013 ,con la specifica che il credito di Gisi spa è nei confronti degli utenti e del territorio di Dosolo e non del Comune in quanto tale .

A ciò si aggiunga che con successiva comunicazione prot.n. 1154 del 12/02/2018 Gisi spa chiedeva di prendere atto che *alla data del 31 dicembre 2017 il vostro conto( ergo : del Comune ) presentava un saldo a nostro credito(ergo : di Gisi spa )di euro 0,00.*

Infine, si rammenta che con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/09/2017 ad oggetto :” REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONIDA ALIENARE “ l'Amministrazione Comunale ha dato atto che sussistono le condizioni, previste dal decreto legislativo175/2016, per dismettere la propria partecipazione societaria in Gisi spa e porre in liquidazione l'intera società .Tale processo,avviato d'intesa con tutti i Comuni soci, non si è ancora completato e agli atti d'ufficio non risulta alcuna ulteriore informazione al riguardo .

Si ribadisce,per tutti i motivi sopra indicati ,che alla data odierna non vi è a carico del Comune nei confronti di Gisi spa alcun debito certo,liquido ed esigibile e che l'Ente ha attivato le necessarie procedure a tutela delle proprie ragioni .

f.to Il Segretario Comunale

Borghi Roberta